



Il Presidente della Repubblica

VISTO il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, in data 25 gennaio 2018, proposto da Torre a Cenaia Società agricola srl c/ARPAT – Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana, per l'annullamento del processo verbale di accertamento e contestazione n. 34 del 15 settembre 2017, con il quale è stata contestata la violazione dell'articolo 29-quattordicesimo, comma 2, del D.Lsg. 152/2006, e del verbale di ammissione al pagamento della sanzione in sede amministrativa per reato esaurito n. 5 del 5 dicembre 2017;

VISTO il Testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con il Regio Decreto 26 giugno 1924, n. 1054 e successive modifiche;

VISTO il Regio Decreto 21 aprile 1942, n. 444, regolamento per l'esecuzione della Legge sul Consiglio di Stato;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, contenente norme per la semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi;

VISTA la legge 21 luglio 2000, n. 205 concernente disposizioni in materia di giustizia amministrativa;

VISTO il Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 concernente l'attuazione dell'art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69 recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo e successive modificazioni;

UDITO il parere n. 314/2019 espresso dal Consiglio di Stato - Sezione Prima - nell'adunanza del 7 ottobre 2020, il cui testo è allegato al presente decreto e le cui considerazioni si intendono qui integralmente riprodotte, secondo il quale il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali:

DECRETA

Il ricorso straordinario indicato nelle premesse è inammissibile.

ROMA Add. 22 DIC. 2020

Sergio Mattarella
SM

J. Bili